



## PROTOCOLLO D'INTESA

***Per la realizzazione di un programma di attività finalizzate all'uso sostenibile della risorsa idrica nei bacini idrografici ricadenti all'interno della Regione Veneto***

### TRA

**L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali**, C.F. 94095640275, con sede in Venezia, Cannaregio 4314, rappresentata dal Segretario Generale dott.ssa Marina Colaizzi, in qualità di legale rappresentante;

E

**La Regione Veneto**, P.Iva: 02392630279, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, rappresentata dal Presidente dott. Luca Zaia;

E

**L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto**, P.IVA 03382700288, con sede in Via Ospedale Civile, 24 - 35121 Padova, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Ing. Loris Tomiato

E

**L'ANBI Veneto - Associazione Regionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue** - C.F. 80012700276, con sede in Venezia, Cannaregio 122, rappresentata dal Presidente Francesco Cazzaro, in qualità di legale rappresentante;

E

**Enel Green Power Italia S.r.l.**, Società con unico socio sottoposta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede legale in Roma Viale Regina Margherita 125, anche in nome e per conto di Enel Produzione S.p.A., in persona del Procuratore e Legale Rappresentante Ing. Monica D'Aco, in forza delle rispettive procure per atto Notaio Atlante di Roma del 04/10/2021 Repertorio 63998 Raccolta 33126 registrato il 20/10/2021 al n. 13232 serie 1/T e per atto del 14-07-2020 Rep. 61638 Raccolta 31768 registrato a Roma 5 il 20-07-2020, di seguito "ENEL"

(di seguito congiuntamente tutte le "Parti")

**VISTA** la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro acque - DQA) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;





**VISTO** in particolare l'articolo 4, recante "Obiettivi ambientali", il quale:

- al paragrafo 1 definisce gli obiettivi ambientali per le acque superficiali, le acque sotterranee e le aree protette;
- al paragrafo 5 riconosce agli Stati membri la possibilità di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana il conseguimento di tali obiettivi non sia fattibile o esageratamente oneroso e ricorrano le seguenti condizioni:
  - i bisogni ambientali e socio-economici cui sono affidate dette attività umane non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale;
  - sia comunque assicurato il raggiungimento del migliore stato ambientale possibile;
  - non si verifichi alcun ulteriore deterioramento del corpo idrico in questione.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte III recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTO** in particolare:

- l'art. 95. "Pianificazione del bilancio idrico" del D.lgs.152/2006 che, al comma 1, afferma che *"La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile"* e, al comma 4 che *"tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione."*
- l'art. 96 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), il quale dispone, tra l'altro:
  - A. che il provvedimento di concessione (comma 3) è rilasciato se:
    - non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
    - è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
  - B. tutte le concessioni di derivazione sono temporanee (comma 8);
  - C. le concessioni di derivazione per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario, specifiche modalità di irrigazione (comma 9);
- l'art. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche) che, al comma 3, dispone che "la disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di





favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e le flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici”;

- l'art. 145 (Equilibrio del bilancio idrico) il quale assegna all'Autorità di bacino il compito di definire ed aggiornare periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio tra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili ed i diversi usi nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 144;
- l'art. 146 (Risparmio idrico) il quale demanda alle regioni il compito di adottare norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2004 che qualifica il deflusso minimo vitale (DMV) come *“portata di stretta attinenza del piano di tutela. Costituisce infatti sia un indicatore utile per le esigenze di tutela, sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque”*.

**VISTO** il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (Water Blueprint Strategy), elaborato dalla Commissione Europea nel 2012, che, nel sottolineare l'importanza della gestione quantitativa della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, ha introdotto il concetto di deflusso ecologico (ecological flow o e-flow) inteso quale *“volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari”*;

**VISTO** il documento di orientamento n. 31 (*Ecological Flow in the implementation of the water Framework Directive*) emanato dalla Commissione Europea nell'ambito della Common Implementation Strategy al fine di formare più solide basi conoscitive per la determinazione del deflusso ecologico;

**VISTA** in particolare la definizione assegnata al deflusso ecologico come quel regime idrologico coerente con il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva per i corpi idrici superficiali naturali (non deterioramento dello stato esistente, raggiungimento dello stato buono nei corpi idrici superficiali naturali, coerenza con gli standard e gli obiettivi delle aree protette);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 con il quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle acque (ora Ministero della Transizione Ecologica), ha emanato le linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) al fine di assicurare che la quantificazione operativa dei DMV avvenga coerentemente con l'esigenza di garantire nei corsi d'acqua il deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della DQA;

**VISTO** il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali adottato con delibera del Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione n. 2 del 17 dicembre 2015, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, attualmente in fase di aggiornamento;



**VISTE :**

- la Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” la quale, all’articolo 15, istituisce il “bilancio ambientale” quale strumento conoscitivo e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività del consorzio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 962 del 22 giugno 2016 che ha adottato linee guida per il rilascio e rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso irriguo e per la redazione di un documento costituente il quadro di programmazione dell’irrigazione in forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica nel territorio regionale Veneto, prorogando fino ad un massimo di anni tre il termine di scadenza delle concessioni di derivazione ad uso irriguo già assentite ed ancora in atto;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2240 del 23 dicembre 2016 che ha disciplinato gli obblighi e le disposizioni per la quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, coerentemente con le linee guida di cui al Decreto MiPAAF del 31 luglio 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1985 del 6 dicembre 2017, che ha approvato il progetto per la redazione di un quadro conoscitivo della programmazione dell’irrigazione in forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica nel territorio veneto, attivando la collaborazione con ANBI Veneto;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 737 del 4 giugno 2019 che ha dato ulteriore prosecuzione alle attività finalizzate alla definizione del quadro di programmazione dell’irrigazione nel territorio regionale ed ha riconosciuto una ulteriore proroga alle concessioni irrigue assentite ai Consorzi di bonifica per l’irrigazione collettiva;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1625 del 24 novembre 2020 che ha approvato il secondo stralcio del progetto per la redazione di un quadro conoscitivo della programmazione dell’irrigazione in forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica nel territorio veneto, attivando la collaborazione con ANBI Veneto;

**CONSIDERATO** che l'articolo 11-quater del D.L. n. 135/2018 (cd. "D.L. Semplificazioni, convertito con modificazioni in L. n. 12/2019) assegna altresì alle Regioni il compito di disciplinare con propria legge le modalità e le procedure delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico ed in particolare:

- gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l’acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;
- i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/UE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall’assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;





**CONSIDERATO** che, con mozione n. 18 presentata in data 2 febbraio 2021 il Consiglio regionale del Veneto ha impegnato la Giunta regionale:

- ad attivarsi, di concerto con l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, affinché siano svolti approfonditi accertamenti finalizzati a prevedere l’applicazione delle deroghe previste dalla DQA, con il supporto di una fase di sperimentazione finalizzata a verificare la reale sostenibilità delle riduzioni delle portate irrigue conseguenti all’applicazione del deflusso ecologico;
- a valutare lo stanziamento di ulteriori risorse per lo studio degli effetti in alveo dell’applicazione del deflusso ecologico;
- a valutare il reperimento di ulteriori risorse economiche per lo studio degli effetti della pratica irrigua nei distretti idrografici, al fine di valutare i benefici ambientali che tale pratica genera, tenendo anche conto degli impatti socio-economici complessivi;

**CONSIDERATO** che ulteriori attività di applicazione sperimentale saranno possibili grazie all’impegno della Regione Veneto che, con deliberazione di Giunta n. 51/CR del 31 maggio 2021, ha riconosciuto la necessità, assumendone i relativi oneri finanziari, di far fronte agli obblighi di tutela quantitativa della risorsa idrica connessa alla corretta quantificazione sito-specifica del DMV-DE attraverso specifiche attività di verifica e sperimentazione da svolgersi sui fiumi Astico e Brenta;

**CONSIDERATO** che l’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27, subordina la prosecuzione dell’esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico con scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, alla realizzazione delle mitigazioni ambientali impartite dall’autorità concedente;

**CONSIDERATO** che in data 13 luglio 2016 è stato istituito l’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali”, allo scopo di rafforzare la cooperazione ed il dialogo tra tutti i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica in attuazione della DQA, mettendo in atto le azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi e per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

**CONSIDERATO** che il “Piano Operativo Ambiente – Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” elaborato dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, finanziato con le risorse rese disponibili dai Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020, prevede una specifica linea operativa dedicata al bilancio idrico funzionale ad approfondire:

- il censimento dei prelievi da acque superficiali e sotterranee;
- l’assetto gestionale del sistema irriguo e relativa idroesigenza;
- l’ingegnerizzazione del modello geomorfoclimatico nei bacini di pianura e planiziali;
- lo sviluppo e l’implementazione del modello idrogeologico di pianura;

**CONSIDERATO** che alcune delle citate attività hanno già avuto avvio mentre altre dovranno trovare sviluppo a partire dal 2022 per concludersi non oltre dicembre 2025;





**CONSIDERATO** che, il progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque, prevede di dare attuazione, nell'ambito del ciclo pianificatorio 2022-2027, alle seguenti azioni:

- completamento del regime di transizione dalla disciplina sul deflusso minimo vitale alla disciplina sul deflusso ecologico;
- elaborazione delle discipline regionali concernenti l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
- l'adozione, da parte delle regioni, di misure non strutturali per il risparmio idrico in agricoltura;
- l'elaborazione dei "Piani di gestione della siccità";
- l'elaborazione di norme e misure per il riutilizzo dell'acqua;
- la definizione/aggiornamento del bilancio idrico a scala distrettuale;
- il rinnovo, con eventuale rivalutazione, delle concessioni irrigue giunte a scadenza;
- la promozione di azioni finalizzate all'aumento della capacità di invaso;
- la promozione di misure di razionalizzazione dei consumi irrigui.

**CONSIDERATO** che, in attuazione del decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato, con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2 del 14 dicembre 2017, una "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali";

**CONSIDERATO** che, in applicazione dell'art. 5 della succitata direttiva, è stato dato avvio sul territorio della Regione Veneto ad un programma di sperimentazioni variamente articolato sul territorio e finalizzato alla determinazione sito-specifica del deflusso ecologico nonché al perfezionamento della metodologia di calcolo del deflusso ecologico;

**CONSIDERATO** che un apposito Gruppo di lavoro coordinato dall'Autorità di bacino ha predisposto "Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale" allo scopo di assicurare indirizzi metodologici ed operativi quanto più possibile omogenei;

**CONSIDERATO** che la fase esecutiva delle attività di sperimentazione si è sviluppata nel corso di annate idrologiche anormalmente abbondanti e questa circostanza ha impedito di studiare i regimi idrologici siccitosi e lo stato delle biocenosi e degli habitat corrispondenti;

**CONSIDERATO** che il perdurante stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemologica COVID-19 ha determinato un rallentamento delle attività di rilievo e di campionamento;

**CONDIVISA** pertanto la necessità di accordare una proroga al termine delle attività di sperimentazione, funzionale a dare pieno compimento alle attività in campo e per consentire un'attenta e rigorosa lettura dei relativi esiti;







**CONSIDERATO** che ulteriori attività di applicazione sperimentale di indicatori di qualità idrologica ed idromorfologica (MesoHabSim) per la verifica del deflusso ecologico in corsi d'acqua di risorgiva e corsi d'acqua temporanei hanno avuto avvio nel giugno 2021, grazie alle risorse rese disponibili dal Ministero della Transizione Ecologica nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano Operativo Ambiente – Linea di Azione “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”;

**CONSIDERATO** che la tutela integrata quali-quantitativa del patrimonio idrico costituisce un requisito indispensabile per lo sviluppo socio-economico del territorio per attuare politiche finalizzate a garantire i servizi essenziali ai cittadini, la tutela dell'ambiente ed il sostegno allo sviluppo di importanti economie locali;

**CONSIDERATO** che la DQA impone che vi sia una stretta correlazione tra il risultato dell'analisi delle pressioni e degli impatti e le misure necessarie a colmare il gap esistente tra lo stato del corpo idrico e il raggiungimento dell'obiettivo di qualità, privilegiando le misure più idonee ed efficienti in termini di costi volte a garantire che le acque raggiungano un buono stato, in modo da risolvere il divario prestazionale preesistente;

**CONSIDERATO** altresì che la DQA afferma la necessità di garantire la sostenibilità delle misure, da intendersi come garanzia di soddisfazione e conseguimento contemporaneo di più obiettivi:

- a) ecologici, che si concretizzano nella tutela e gestione del capitale naturale per le generazioni future (sostenibilità ambientale);
- b) sociali, intesi come necessità di garantire l'equa condivisione e l'accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e per lo sviluppo economico (sostenibilità sociale);
- c) economico finanziario, ovvero obiettivi in termini di allocazione efficiente di una risorsa scarsa (sostenibilità economica) e di reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione delle misure infrastrutturali, gestionali e non strutturali per il conseguimento degli obiettivi ambientali (sostenibilità finanziaria);

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la DQA individua l'analisi economica quale strumento per la verifica della sostenibilità sociale ed economico finanziaria delle scelte effettuate per il conseguimento degli obiettivi ambientali, prescrivendone l'esercizio nella redazione dei Piani di gestione delle acque;

**CONSIDERATO** altresì che l'analisi economica deve garantire che le scelte inerenti alla gestione della risorsa idrica che tengano conto di tutti gli aspetti che la caratterizzano, in modo tale da assicurarne l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità. Tale indirizzo implica che l'analisi economica:

- consideri tutti gli utilizzi della risorsa idrica e tutte le attività antropiche che generano un impatto sulla risorsa idrica al fine di individuarne le pressioni, le caratteristiche socio-economiche e il contributo che possono fornire alla copertura dei costi delle misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali;
- tenga conto contemporaneamente delle implicazioni sociali, ambientali ed economico finanziarie delle scelte del Piano delle misure;





**CONSIDERATO** che, a tal riguardo, la DQA ha introdotto il concetto di costo sproporzionato con la finalità di individuare le misure per il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 4 della stessa direttiva non realizzabili in quanto comportanti costi sociali e/o economici non sostenibili;

**DATO ATTO** che, nell'ambito della fase di consultazione pubblica preordinata alla elaborazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque ANBI ha prodotto alcune valutazioni, ancorché speditive e parziali, intese ad evidenziare il ruolo svolto dai servizi consortili di bonifica ed irrigazione nello sviluppo di alcuni servizi ecosistemici;

**CONSIDERATO** che:

- alcuni specifici approfondimenti prodotti nel contesto della fase di consultazione pubblica hanno rilevato che l'applicazione della disciplina del deflusso ecologico a valle delle esistenti "derivazioni significative" potrebbe impattare negativamente sul locale assetto socio-economico, comportando un possibile costo sproporzionato misurabile nella riduzione della produzione di energia idroelettrica, nella riduzione di taluni servizi ecosistemici, nella perdita di biodiversità, nel rischio di desertificazione;
- la sproporzione dei costi, a norma di quanto stabilito dalla normativa europea, deve essere intesa come comparazione tra due "quantità di benessere": da una parte i benefici associati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e, dall'altra, la perdita di benefici connessi al sistema socio-economico ed al sistema ambientale più ampio;
- i benefici economico-sociali connessi alle attività antropiche titolari delle derivazioni significative non potrebbero essere raggiunti con altri mezzi in grado di rappresentare una migliore opzione ambientale;

**RITENUTO** dunque che il principio di equo proporzionamento dei costi legato all'applicazione della disciplina del deflusso ecologico debba considerare da una parte il valore dei benefici associati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e, dall'altra, il valore dei benefici perduti;

**CONSIDERATO:**

- che i bacini idrografici che interessano il territorio della Regione Veneto presentano un assetto gestionale della risorsa idrica particolarmente complesso in relazione alla stretta interdipendenza tra i diversi usi, ed in particolare tra l'uso di produzione idroelettrica, l'uso irriguo e l'uso industriale;
- che a questi usi originari sono andati consolidandosi nel tempo ulteriori usi della risorsa idrica, ancorché non sempre espressamente considerati negli atti concessori, quali la fruizione turistico-ricreativa degli invasi idroelettrici, l'uso di laminazione dei deflussi di piena, il soddisfacimento in pianura di specifici servizi ecosistemici legati all'acqua (vivificazione della rete artificiale di pianura, ricarica delle falde, fruizione paesaggistica, alimentazione dei fiumi di risorgiva, vivificazione delle aree umide);
- che il soddisfacimento di tali usi determina, soprattutto nei periodi di ordinaria carenza idrica, situazioni di conflittualità tra usi concorrenti;







**RITENUTO** pertanto che l'obiettivo di uso razionale e sostenibile della risorsa idrica nel territorio della Regione Veneto, ivi compreso l'adeguamento degli attuali prelievi alla nuova disciplina in tema di deflusso ecologico, richieda necessariamente una valutazione integrata degli scenari d'uso della risorsa a scala di bacino, nella cui cornice possano essere convenientemente considerati tutti gli interessi in gioco ed i possibili impatti non solo sulla risorsa idrica ma anche sull'ambiente più ampio e sull'assetto economico e sociale;

**CONSIDERATO:**

- che nell'ambito del Programma delle misure del redigendo secondo aggiornamento del piano di gestione delle acque e coerentemente alle indicazioni della "Direttiva Deflussi Ecologici", alcuni enti consortili preposti al servizio di irrigazione e bonifica del territorio veneto hanno individuato, per i rispettivi territori, un "Piano di implementazione" finalizzato all'efficientamento della rete distributiva irrigua, secondo il principio di uso razionale della risorsa idrica;
- che l'attuazione di tale piano, in funzione delle risorse finanziarie che saranno rese eventualmente disponibili nel tempo, dovrà comportare un maggiore rilascio di risorsa idrica a valle delle corrispondenti opere di prelievo; tale rilascio sarà commisurato alla entità del risparmio conseguito, secondo il principio di graduale applicazione della disciplina del deflusso ecologico, a partire dal 1° gennaio 2022;
- che l'attuazione di tale piano è condizione necessaria ai fini di una graduale applicazione della disciplina sul deflusso ecologico compatibilmente agli usi a cui la risorsa idrica è destinata;

**RITENUTO** necessario individuare e concertare ulteriori specifiche attività di sperimentazione sui deflussi ecologici e dare conclusione a quelle già in atto al fine di acquisire dati e informazioni attendibili e validate, tali da consentire la definizione del quantitativo di deflusso da rilasciare in alveo, fermo restando il principio di progressiva applicazione della misura del deflusso ecologico, in modo da coniugare in maniera consapevole la necessità di tutela quali quantitativa del corpo idrico e assicurare la sostenibilità socio economica della misura come, peraltro, sancito, dalla stessa DQA;

**CONSIDERATO** che i soggetti sottoscrittori del presente protocollo:

- Autorità di bacino delle Alpi Orientali in qualità di soggetto preposto alla pianificazione connessa alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica a scala distrettuale;
- Regione Veneto in qualità di amministrazione competente al rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua;
- ARPAV in quanto Autorità preposta al monitoraggio quali - quantitativo della risorsa idrica;
- ANBI Veneto in rappresentanza degli enti consortili di bonifica e irrigazione che governano il servizio di distribuzione della risorsa idrica nella pianura veneta;
- Enel in qualità di concessionario idroelettrico e gestore dei maggiori invasi, a tale uso preposti, dell'area montana del territorio regionale;





sono i principali attori nella governance, gestione e tutela della risorsa idrica e condividono, pertanto, l'interesse comune all'attuazione di un programma di attività finalizzate all'uso sostenibile della risorsa idrica nei bacini idrografici ricadenti all'interno della Regione Veneto;

**CONDIVISA** la necessità di confermare, nel contesto dei protocolli sperimentali di nuova predisposizione, i seguenti criteri metodologici, già fissati nella Direttiva Deflussi Ecologici e nelle successive Linee Guida elaborate dall'Autorità di bacino:

- tener conto della complessità del collegamento esistente tra regime idrologico e stato di qualità ecologica dei corpi idrici, evolvendo da un unico valore soglia del DMV ad un insieme di valori temporalmente distribuiti, secondo il principio del *"paradigma delle portate naturali"* (il mantenimento di un regime simile a quello naturale favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso presenti);
- dare prioritaria applicazione alle metodologie idraulico-habitat, ed in particolare alla metodologia "MesoHabSim", in quanto in grado di cogliere più efficacemente le alterazioni del regime idrologico e del regime sedimentologico e vegetazionale indotte dalle pressioni idromorfologiche attraverso l'analisi della tipologia e stabilità degli habitat fisici;

**RILEVATA** peraltro la necessità che:

- i deflussi rilasciati a valle delle opere di presa delle derivazioni significative siano modulati in misura tale da preservare i processi biologici, nei diversi stadi di vita, delle biocenosi acquatiche presenti e comunque in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dal piano;
- gli effetti del deflusso ecologico debbano essere approfonditi sia in termini ambientali che socio-economici, consolidando la base conoscitiva che consenta al decisore politico di operare le conseguenti scelte per il conseguimento degli obiettivi quali quantitativi della risorsa idrica salvaguardando al contempo la sostenibilità socio economica nel territorio che ne è interessato;

**CONDIVISA** la necessità di procedere sollecitamente alla definizione/aggiornamento del bilancio idrico con priorità ai bacini ricadenti nel territorio della Regione Veneto, allo scopo di valutare possibili scenari alternativi di allocazione spazio-temporale della risorsa idrica, coerenti con l'esigenza di perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale ma al tempo stesso rispettosi dei fabbisogni espressi dai diversi usi, secondo criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa idrica;

**CONSIDERATO** che per operare scelte consapevoli, oculate, puntuali ed efficaci al fine di razionalizzare gli sforzi, sfruttare al meglio le risorse ed ottenere il massimo risultato possibile è necessario acquisire un bagaglio di conoscenze e informazioni solide, attendibili e affidabili;

le Parti convengono e stipulano il presente protocollo d'intesa





## PROTOCOLLO D'INTESA

### Articolo 1 - Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante del presente protocollo d'intesa e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
2. Il protocollo d'intesa persegue lo scopo di realizzare un programma di attività finalizzate all'uso sostenibile della risorsa idrica nei bacini idrografici ricadenti all'interno della Regione Veneto, funzionale al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla Direttiva Quadro Acque e dal Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali.
3. Elementi fondanti di tale programma di attività sono:
  - la prosecuzione dei programmi di indagine sperimentale sul deflusso ecologico, già avviati sul territorio regionale e/o di nuova impostazione;
  - l'elaborazione del bilancio idrico ed idrogeologico dei bacini idrografici di Piave, Brenta-Bacchiglione, Sile, bacino scolante nella laguna di Venezia e Livenza, nella considerazione dell'elevata conflittualità degli usi della risorsa idrica propria di questi territori;
  - l'attuazione del *"Programma di implementazione degli interventi"* individuati nel Piano di gestione delle acque, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie;
  - la graduale applicazione del deflusso ecologico a valle delle cosiddette sezioni significative, salvo il caso in cui sia data dimostrazione che tale applicazione determina un impatto socio-economico non sostenibile ovvero maggiore del beneficio ambientale conseguibile attraverso il deflusso ecologico;
  - la predisposizione dei Piani di gestione della siccità, funzionale ad assicurare la migliore allocazione della risorsa per l'uso irriguo al verificarsi di eventi di carenza idrica e/o di siccità;
  - l'individuazione degli elementi conoscitivi prodromici al rinnovo delle concessioni di derivazione irrigua giunte a scadenza con scadenza prevista nel sessennio 2022-2027.

### Articolo 2 - Scadenze ed impegni delle Parti

1. Il presente accordo ha validità a partire dalla data della firma dello stesso da parte dei soggetti sottoscrittori, i quali ne condividono le tempistiche dell'Accordo.





2. Gli obiettivi del presente Accordo si realizzeranno in conformità alle scadenze temporali previste dal Piano di gestione delle acque e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati nell'ambito del terzo ciclo di pianificazione (2022-2027).
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo, le Parti si impegnano a realizzare sin dalla sottoscrizione le azioni di cui ai successivi commi e ad adempiere a quanto previsto nel presente accordo reperendo, ciascuno per la parte di propria competenza, le risorse finanziarie eventualmente necessarie al perseguimento di tutti gli obiettivi dell'accordo nei limiti delle effettive possibilità di bilancio consentite dalla legge.
4. La Regione Veneto si impegna a:
  - a) coordinare, di concerto con l'Autorità di bacino, il completamento delle attività di verifica e sperimentazione in corso;
  - b) dare esecuzione al nuovo programma di attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico da svolgersi sui fiumi Brenta ed Astico, collocandolo nell'ambito del programma già approvato e già finanziato con DGR 4152/2009 e DGR 51-CR/2021;
  - c) promuovere il reperimento di risorse finanziarie per la graduale attuazione dei "Piani di implementazione" predisposti da titolari di concessione delle derivazioni significative e costituenti parte integrante del Programma delle misure del Piano di gestione delle acque – secondo aggiornamento;
  - d) adottare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 152/2006 e coerentemente a quanto indicato dal succitato Programma delle misure, norme e misure volte a razionalizzare gli sprechi, ed in particolare, per quanto di interesse del presente accordo:
    - migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione delle acque irrigue;
    - promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche a risparmio di risparmio idrico nel settore agricolo;
    - adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza;
  - e) individuare nell'alta e media pianura veneta siti vocati alla ricarica artificiale delle falde, assicurando per essi misure di protezione e gestione in grado di garantire processi di ricarica quantitativamente e qualitativamente idonei, nel rispetto del regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100;
  - f) individuare nella pianura veneta attività di cava dismesse o in fase di dismissione che presentino i requisiti di contiguità con la rete irrigua e di permeabilità per essere convertite alla funzione di bacini di accumulo, anche in base alla disciplina regionale emanata con legge regionale n. 13/2018;





- g) definire sulla base delle proposte avanzate dal Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'art. 3, le necessarie misure di mitigazione ambientale da realizzare a cura dei concessionari di grandi e piccole derivazioni nei casi in cui non sia possibile garantire il deflusso ecologico a motivo della insostenibilità tecnico-economica dello stesso;
- h) individuare, nell'ambito dei provvedimenti amministrativi di competenza le necessarie prescrizioni finalizzate a:
- assicurare lo sviluppo operativo alle attività di sperimentazione, qualora tali attività richiedano la temporanea deroga dagli obblighi di rilascio stabiliti nell'ambito della concessione a derivare;
  - prevedere, a seguito del progressivo avanzamento del "*Piano di implementazione*" da parte dei Consorzi, l'obbligo di crescenti rilasci di risorsa idrica a valle delle derivazioni ad uso irriguo significative, anche garantendo, a seguito dell'efficientamento conseguito, il mantenimento dei servizi ecosistemici generati dalla pratica irrigua .
- i) provvedere alla revisione/aggiornamento delle concessioni irrigue giunte a scadenza o con scadenza prevista nel sessennio 2022-2027, tenuto adeguatamente conto:
- del quadro di programmazione dell'irrigazione a scala regionale elaborato dall'Amministrazione regionale;
  - degli esiti delle attività di definizione/aggiornamento del bilancio idrico sviluppato dall'Autorità di bacino;
- j) disciplinare, in attuazione del D.L. 135/2018, le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, stabilendo in particolare:
- gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente alle quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;
  - i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza;
  - le misure di compensazione ambientale e territoriale.
- k) rendere disponibili, nei tempi e nei modi indicati dall'Autorità di bacino, per le finalità di definizione/aggiornamento del bilancio idrico, i dati relativi alle concessioni per i diversi usi.
5. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto si impegna a:
- a) fornire ogni eventuale supporto per l'implementazione dell'informazione idrologica prodromica allo sviluppo delle attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico;





- b) fornire, nei tempi e nei modi indicati dall'Autorità di bacino, per le finalità di definizione/aggiornamento del bilancio idrico, i dati disponibili relativi alle grandezze meteorologiche, climatiche, idrologiche ed idrogeologiche monitorate sul territorio regionale.
6. ANBI Veneto si impegna a:
- coerentemente alle indicazioni della legge regionale 12/2009, sviluppare dettagliati approfondimenti, suffragati da indagini sperimentali e da appositi indicatori, sugli effetti della pratica irrigua nel territorio regionale, con particolare riguardo a quello ricadente all'interno del distretto idrografico delle Alpi Orientali, al fine di valutare i benefici ambientali che tale pratica genera;
  - verificare presso gli Enti consortili associati la possibilità di integrare la rete dei dispositivi di misura di I° e II° livello preposti al monitoraggio dei volumi irrigui prelevati e restituiti che hanno effetti a scala di bacino, anche allo scopo di dettagliare l'effettiva destinazione della risorsa per i diversi servizi ecosistemici (irrigazione, ricarica della falda, vivificazione, alimentazione dei fiumi di risorgiva);
  - coordinare l'elaborazione e la raccolta sistematica dei relativi dati;
  - rendere disponibili, nei tempi e nei modi indicati dall'Autorità di bacino, per le finalità di definizione/aggiornamento del bilancio idrico:
    - i dati di misura dei prelievi a favore della rete consortile e delle eventuali restituzioni nella rete idrografica naturale, nonché i dati di misura delle portate esitate in corrispondenza dei maggiori nodi partitori;
    - le modalità di gestione delle opere idrauliche per la regolazione dei deflussi della rete irrigua in funzione delle portate disponibili sulla rete idrografica naturale;
  - promuovere presso gli Enti consortili associati, entro la scadenza temporale indicata nel cronoprogramma, la redazione del Piano di gestione della siccità, coerentemente alle indicazioni ed ai criteri individuati dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
7. Enel Green Power Italia S.r.l. si impegna a:
- dare prosecuzione alle attività di sperimentazione già avviate, sottoponendo i relativi esiti al Comitato Tecnico di Valutazione;
  - rendere disponibili all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ogni informazione utile all'implementazione del bilancio idrico di bacino (portate prelevate e restituite e geo-localizzazione, portate rilasciate a valle delle opere di presa, volumi di risorsa idrica accumulati nei serbatoi idroelettrici), anche finalizzata alla verifica di scenari alternativi di utilizzo della risorsa idrica, mediante una diversa allocazione spazio-temporale della risorsa medesima;
  - dare attuazione alle eventuali misure di mitigazione ambientale definite dalla Regione Veneto sulla base delle proposte avanzate dal Comitato Tecnico di







Valutazione di cui all'art. 3, nei casi in cui non sia possibile garantire il deflusso ecologico per non sostenibilità socio-economica dello stesso.

8. L'Autorità di bacino distrettuale si impegna a:
- a) definire ovvero aggiornare il bilancio idrico ed idrogeologico, a norma dell'art. 145 del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di assicurare l'equilibrio tra le disponibilità ed i fabbisogni per i diversi usi, assegnando priorità ai bacini dei fiumi Brenta-Bacchiglione, Piave, Sile, Livenza e bacino scolante nella laguna di Venezia;
  - b) elaborare, sulla base delle evidenze del bilancio idrico ed idrogeologico, nuovi scenari di utilizzo della risorsa idrica, derivanti da una allocazione spazio-temporale della risorsa che massimizzi ad un tempo il livello di soddisfacimento dei fabbisogni per i diversi usi e gli obiettivi ambientali dei corpi idrici;
  - c) elaborare, nel rispetto delle scadenze temporali indicate nel cronoprogramma, le indicazioni ed i criteri per la redazione dei Piani di gestione della siccità e della carenza idrica.

### Articolo 3 – Comitato Tecnico di Valutazione

1. In attuazione delle “Linee Guida per le attività di verifica e sperimentazione del deflusso ecologico nel reticolo idrografico distrettuale” elaborato dal Tavolo Tecnico Permanente costituito presso l'Autorità di bacino, le Parti convergono sull'esigenza di costituire un Comitato Tecnico di Valutazione, con il compito di vigilare sullo sviluppo delle attività di sperimentazione e di esprimere le proprie valutazioni sui relativi esiti.
2. I compiti del Comitato Tecnico di Valutazione sono i seguenti:
  - a) valutare le proposte di sperimentazione, anche sulla base dei criteri metodologici delle Linee Guida di cui al comma 1;
  - b) monitorare le attività ed esprimere proposte di variante in corso d'opera;
  - c) determinare la sospensione/ripresa o ripetizione delle attività in caso di anomalie significative;
  - d) valutare, in modo cadenzato, gli esiti parziali e quelli conclusivi della sperimentazione;
  - e) individuare le misure di mitigazione ambientale.
3. Le parti designano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo i propri rappresentanti (massimo 2 per ente) e l'eventuale sostituto, dandone reciproca comunicazione. La partecipazione non dà diritto ad alcun tipo di compenso o indennità.
4. Il Comitato Tecnico di Valutazione è coordinato dall'Autorità di bacino distrettuale.
5. Eventuali modifiche nella composizione del Comitato Tecnico di Valutazione sono comunicate mediante nota tra le Parti.





6. Il Comitato Tecnico di Valutazione può avvalersi di esperti, indicati dai soggetti sottoscrittori, in qualità di consulenti nelle materie oggetto del presente protocollo. La collaborazione è a titolo gratuito.

#### Articolo 4 – Cronoprogramma

1. Il cronoprogramma delle attività previste è rappresentato nell'Allegato 1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### Articolo 5 – integrazione dei soggetti sottoscrittori

1. Al presente protocollo potranno aderire ulteriori soggetti previa presentazione di istanza adeguatamente motivata. Il Comitato Tecnico di Valutazione verifica l'interesse del richiedente e la funzionalità della partecipazione al perseguimento delle finalità di cui all'art.1 esprimendo conseguente parere. In caso di accoglimento dell'istanza, le attività del nuovo sottoscrittore verranno disciplinate in apposito addendum che costituirà parte integrante e sostanziale del protocollo.

#### Articolo 6 – Comunicazioni

1. Ai fini del presente protocollo, qualsiasi comunicazione necessaria dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata a:
- all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali:  
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali  
cortese attenzione Segretario Generale Marina Colaizzi  
**Indirizzo PEC: [alpiorientali@legalmail.it](mailto:alpiorientali@legalmail.it)**
  - se alla Regione Veneto:  
Regione Veneto - Direzione generale Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
cortese attenzione Direttore Generale dott. Luca Marchesi  
**Indirizzo PEC: [area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it](mailto:area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it)**
  - se all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto:  
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto  
cortese attenzione Direttore Generale Loris Tomiato  
**Indirizzo PEC: [protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)**





- se all'ANBI Veneto - Associazione Regionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue:  
Associazione Regionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue  
cortese attenzione Direttore Andrea Crestani  
**Indirizzo PEC: unionevenetabonifiche@legalmail.it**
- se ad ENEL:  
Enel Green Power Italia S.r.l.  
cortese attenzione Ing. Monica D'Aco  
**Indirizzo PEC: areanordest@pec.enel.it**

---

Letto firmato e sottoscritto

Venezia, lì

Per l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali:

Il Segretario Generale Marina Colaizzi

Per la Regione Veneto:

Il Presidente della Regione Luca Zaia

Per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto:

Il Direttore Generale Loris Tomiato

Per l'ANBI Veneto - Associazione Regionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue:

Il Presidente Francesco Cazzaro

Per l'Enel Green Power Italia S.r.l.

Il Responsabile di Enel Green Power Nord-Est  
Monica D'Aco





## Allegato 1

Attività	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Conclusione delle attività sperimentali già in atto nel bacino del fiume Piave						
Realizzazione di nuove attività sperimentali nel bacino del Brenta-Bacchiglione (fiumi Brenta ed Astico)						
Integrazione della rete di misura di I° e II° livello						
Raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio dalla rete di misura di I° e II° livello						
Bilancio idrogeologico della pianura veneta						
Definizione/aggiornamento del bilancio idrico (acque superficiali)						
Attuazione del Piano di implementazione in funzione delle risorse disponibili						
Elaborazione/attuazione di misure per il risparmio idrico (attuazione art. 146 D.Lgs. 152/2006)						
Misure di mitigazione ambientale anche per le derivazioni idroelettriche in scadenza (art. 4, LR 27/2020)						
Linee guida ed indirizzi per l'elaborazione dei Piani di siccità						
Elaborazione dei Piani di siccità						

